

## Risposta n. 225/2024

***OGGETTO: Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio previsto dall'articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione ed applicabilità del regime anche al trattamento di fine rapporto.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'Ente istante (di seguito "Ente" o "Istante") chiede chiarimenti in merito al regime di parziale detassazione previsto dall'articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 per l'indennità relativa al trattamento di fine servizio (di seguito "TFS"), consistente in una riduzione di 1,5 punti percentuali annui dell'aliquota d'imposta sul reddito delle persone fisiche in funzione del decorso dei tempi di attesa previsti per l'erogazione della prestazione.

I dubbi dell'*Istante* sono relativi, in primo luogo, all'"operatività" del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione, ed in particolare, nel caso di pagamento a rate, se l'importo massimo di 50.000 euro vada considerato su ogni singola rata o sulla somma totale delle stesse.

Un ulteriore quesito posto dall'*Istante* attiene ai destinatari di tale detassazione, ed in particolare, se essa riguardi solo i dipendenti che maturano il TFS o comprenda anche coloro che maturino il diritto al trattamento di fine rapporto (di seguito "TFR") all'atto di cessazione del rapporto di lavoro con l'ente/amministrazione di appartenenza.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In merito al primo quesito, l'*Istante* evidenzia che l'INPS nella circolare 30 luglio 2020, n. 90, al punto 2 specifica che *«In generale, il beneficio di cui all'articolo 24 si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all'indennità di buonuscita, all'indennità premio di servizio e all'indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, come definito ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR, indipendentemente dall'importo complessivo delle suddette prestazioni. Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata, sulla base dei criteri espressamente indicati nel successivo paragrafo 3»*.

Al riguardo, l'*Istante* ritiene che l'importo di 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione vada considerato per ogni singola rata, sicché l'agevolazione dovrebbe essere applicata su ogni *tranche* il cui importo rientri nella citata soglia,

risultando a tal proposito irrilevante se la somma di tutte le quote determinerebbe eventualmente lo sfioramento di tale limite.

In merito al secondo quesito, l'*Istante* ritiene applicabile il regime di parziale detassazione in oggetto prevista per il TFS anche ai dipendenti che abbiano maturato il diritto all'ottenimento del TFR.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenente "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*", all'articolo 24, rubricato "*Detassazione TFS*", prevede che «1. *L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:*

*a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*

*b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*

*c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*

*d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;*

*e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.*

*2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».*

La relazione tecnica al disegno di legge chiarisce che la norma in esame «prevede «a regime» un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2018 stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità medesima. Il secondo periodo limita l'applicazione del beneficio in parola all'imponibile dell'indennità di importo fino a 50.000 euro. Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite si applica l'aliquota piena».

I commi 7 ed 8 dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispongono, tra l'altro che con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche «7. (...) il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta

*una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:*

*a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;*

*b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;*

*c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.*

*8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale».*

In ragione della lettera dell'articolo 24 in esame che, in base al comma 2, fa riferimento all'imponibile del TFS, si ritiene che l'importo di euro 50.000 costituisca il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-*bis*, del Tuir, indipendentemente dall'importo complessivo del TFS erogato.

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, sulla base della relazione tecnica, che chiarisce che «*Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite [euro 50.000] si applica l'aliquota piena*», si ritiene che il limite massimo di detassazione di euro 50.000 sia riferibile all'imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2*€bis*, del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010.

Con riferimento al secondo quesito, occorre considerare che l'articolo 24 del decreto legge n. 4 del 2019 rubricato "*Detassazione TFS*" ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per detto istituto, senza fare alcun riferimento al TFR. Pertanto, si ritiene che tale regime non può essere applicato anche alle ipotesi di erogazione del TFR.

Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. *ex multis*, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM  
(firmato digitalmente)**